

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio Castelnuovo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2013 promossa da:

SOCIETÀ UTILIZZATRICE E FIDEIUSSORI

OPPONENTI

contro

SOCIETÀ DI LEASING

OPPOSTA

SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI

INTERVENUTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. *omissis* del 24 novembre 2010

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato SOCIETÀ UTILIZZATRICE E FIDEIUSSORI, proponevano opposizione al provvedimento monitorio n. *omissis*, emesso dal Tribunale di Roma il 9 agosto 2013, con il quale era ingiunto il pagamento dell'importo di € 57.725,64 oltre interessi legali come richiesti oltre spese ed accessori per il mancato pagamento di canoni scaduti ed insoluti, decurtato l'importo del bene rivenduto a terzi, ed interessi di mora.

A motivo dell'opposizione parte opponente deduceva: la natura del contratto di leasing come traslativo, la conseguente applicazione dell'art. 1526 c.c. e la restituzione dei canoni già pagati alla scadenza delle rate, il mancato rispetto del diritto della società creditrice di vedersi rivendere il bene, dopo la risoluzione del contratto e susseguente restituzione del mezzo, la contabilità dare- avere come indicata nel decreto ingiuntivo opposto, la legittimità degli interessi moratori applicati .

L'opposta SOCIETÀ DI LEASING e per essa la mandataria si costituiva in giudizio depositando in cancelleria comparsa di risposta contestando la ricostruzione del contratto come *leasing* traslativo, confermando la circostanza della restituzione del bene concesso e la rivendita a terzi, ed a seguito di una più approfondita disamina degli importi dovuti confermava che la somma dovuta era inferiore rispetto a quella ingiunta e precisamente di € 41.396,56, nelle more il credito veniva ceduto alla SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI che si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione dell'opposizione ed il pagamento della minor somma di € 41.454,21 oltre interessi come richiesti.

Istruita la causa, concessa la provvisoria esecuzione, non ammessi i mezzi istruttori, assegnata la causa a questo giudicante con provvedimento del 26 aprile 2016, tentata la conciliazione, la

Sentenza, Tribunale Di Roma, Dott. Simone Antonio Castelnuovo, n. 847 del 13 gennaio 2018

causa veniva rinviata all'udienza del 19 dicembre 2017 per la decisione ex art. 281 quinquies cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti;

l'opposizione va respinta per quanto di ragione.

E' pacifico che il rapporto di finanziamento si sia interrotto e risolto per inadempimento al pagamento dei canoni da parte dell'opponente;

orbene alla luce della novella legislativa, Legge n. 124 del 17 agosto 2017, all'art. 1, comma 136 e ss., che introduce una definizione del contratto di leasing finanziario seguita da una compiuta disciplina relativa agli effetti e alle conseguenze della risoluzione per inadempimento e da norme di coordinamento con alcune disposizioni normative che, ancora oggi, si interessano a tale fattispecie contrattuale. In particolare il comma 136 dispone che: «Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo».

Il legislatore nazionale, con tale disposizione normativa, ha recepito gran parte dei risultati interpretativi a cui è pervenuta la giurisprudenza sino ad oggi con l'obiettivo di definire i tratti caratteristici del leasing finanziario.

I commi 137 e 138 disciplinano gli effetti e le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing finanziario in caso di inadempimento dell'utilizzatore.

In particolare il comma 137 considera grave inadempimento dell'utilizzatore, tale da giustificare la risoluzione anticipata del contratto, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, per quanto riguarda il leasing immobiliare.

Per le altre tipologie di leasing è considerato grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi.

Il comma 138 prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore per i motivi di cui al comma precedente, il concedente: 1) ha diritto alla restituzione del bene; 2) è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene; 3) da quanto ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene deve essere dedotta la somma corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, per la stima e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Quando il valore realizzato con la vendita o da altra collocazione del bene sia inferiore rispetto a quanto dovuto dall'utilizzatore al concedente, quest'ultimo mantiene il diritto di credito per la differenza.

Il comma 139 detta la procedura che il concedente deve seguire per la vendita o per la ricollocazione del bene.

Il comma 140, infine, si preoccupa di coordinare la nuova disciplina con alcune norme che richiamano tale fattispecie contrattuale. In particolare viene fatta salva l'applicazione dell'art. 72-quater del Regio Decreto n. 267/1942 del 16 marzo 1942 (L. Fall.), che disciplina la sorte del contratto di leasing finanziario in caso di fallimento dell'utilizzatore, nonché viene fatta salva l'applicazione della disciplina del leasing finanziario di immobili da adibire ad abitazione principale introdotta dall'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della Legge n. 208/2015 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).

Sentenza, Tribunale Di Roma, Dott. Simone Antonio Castelnuovo, n. 847 del 13 gennaio 2018

Dall'esame della novella legislativa, come si evince dai primi commenti al riguardo, sembra che il legislatore abbia voluto tipizzare la fattispecie negoziale del leasing finanziario vista la previsione di una disciplina abbastanza dettagliata. Corollario di siffatta corrente di pensiero è il venir meno del dogma della natura atipica di tale tipologia contrattuale.

Questo giudice nel condividere e nel riportarsi alla novella legislativa ritiene che le deduzioni di parte opponente sono del tutto superate e confutate di guisa che unico punto ancora da determinare è la esatta quantificazione degli importi da corrispondere a seguito della risoluzione del contratto.

In merito a questo punto, infatti, parte opposta ha dichiarato che l'importo ingiunto doveva essere diminuito nella minor somma di € 41.396,56 formato dalle voci riportate nel prospetto depositato in atti.

Orbene non resta che chiarire due ultimi punti: il primo che ai fidejussori, che hanno sottoscritto una fidejussione a prima richiesta, quest'ultima preclude di formulare qualsiasi eccezione in astratto proponibile dall'obbligato principale, infatti la obbligazione assunta dal garante è disgiunta da quella del garantito.

Il secondo che il concedente resta proprietario del mezzo concesso in locazione finanziaria e pertanto è libero di ri-vendere a chiunque creda e per il miglior prezzo, il mezzo ritornato in suo possesso, dopo la risoluzione del contratto, senza dover od essere tenuto a preferire il conduttore che, in ritardo nei pagamenti, ha perso il diritto di riscatto e la considerazione di solvibilità.

Sul punto a nulla vale la dedotta proposta di acquisto effettuata dal conduttore attesa la mancata corresponsione dei canoni scaduti e non onorati.

Per quanto sopra detto l'opposizione va accolta, limitatamente all'importo dovuto, revocato il decreto ingiuntivo n. *omissis* del 9 agosto 2013, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitamene pronunciando sull'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. *omissis* del 9 agosto 2013, disattesa ogni altra istanza così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. *omissis* del 9 agosto 2013;
- 2) Condanna SOCIETÀ UTILIZZATRICE E FIDEIUSSORI, in solido tra loro, a pagare l'importo di € 41.396,56 oltre interessi come richiesti.
- 3) Condanna SOCIETÀ UTILIZZATRICE E FIDEIUSSORI, in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute da parte opposta per il presente giudizio, che liquida in € 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Roma, 3 gennaio 2018
Il Giudice in funzione di GOT

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*